



COMUNE DI MEDICINA
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO COMUNALE
“Medicina Bene Comune”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 in data 27/04/2015, pubblicata all'Albo pretorio dal 12/05/2015 e divenuta esecutiva in data 22/05/2015.
Il presente Regolamento entra in vigore il 21/06/2015.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

REGOLAMENTO COMUNALE

“Medicina Bene Comune”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Tutela dei beni comuni*
- Art. 2 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione*
- Art. 3 – Definizioni*
- Art. 4 – Principi generali*
- Art. 5 – Cittadinanza Attiva*
- Art. 6 – Patto di Collaborazione*
- Art. 7 – Interventi sugli spazi e sugli edifici*
- Art. 8 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi*
- Art. 9 – Promozione della creatività urbana*

TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- Art. 10 – Disposizioni generali*
- Art. 11 – Proposte di collaborazione*

TITOLO III – INTERVENTI DI CURA DI SPAZI PUBBLICI

- Art. 12 – Interventi di cura occasionale*
- Art. 13 – Interventi di rigenerazione di spazi pubblici*

TITOLO IV – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI

- Art. 14 – Individuazione degli edifici pubblici*

TITOLO V – FORMAZIONE

- Art. 15 – Finalità della formazione*
- Art. 16 – Il ruolo delle scuole*

TITOLO VI – FORME DI SOSTEGNO

- Art. 17 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale*
- Art. 18 – Affiancamento nella progettazione*
- Art. 19 – Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti*
- Art. 20 – Autofinanziamento*
- Art. 21 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate*
- Art. 22 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali*

TITOLO VI – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 23 – *Comunicazione collaborativa*

Art. 24 – *Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione*

Art. 25 – *Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione*

TITOLO VII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 26 – *Prevenzione dei rischi*

Art. 27 – *Disposizioni in materia di riparto di responsabilità*

Art. 28 – *Tentativo di conciliazione*

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – *Clausole interpretative*

Art. 30 – *Entrata in vigore e sperimentazione*

Art. 31 – *Disposizioni transitorie*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Tutela dei beni comuni

1. Il Comune di Medicina, anche al fine di tutelare le generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico urbano e rurale.
2. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

Art. 2 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini con l'amministrazione per la cura dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 9, 118, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano la concessione di contributi od altre utilità, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo Settore no profit" in attuazione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultima comma Costituzione per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorare la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione:** il comune di Medicina nelle sue diverse articolazioni.
 - c) **Cittadinanza attiva:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune, anche a mezzo bando.
 - e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura dei beni comuni urbani.

- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione de beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Gestione Condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità ed inclusività.
- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- j) **Rete Civica:** lo spazio disponibile sul sito del comune per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali e non, relative ai beni comuni e alla loro condivisione.

Art. 4 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi:
 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e la cittadinanza attiva improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b) **Publicità e trasparenza:** il Comune garantisce a massima conoscibilità delle possibilità di condivisione dei beni comuni, delle proposte pervenute delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Tanto il Comune quanto le collettività civiche riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità ed il buon governo della condivisione dei beni comuni;
 - c) **Responsabilità:** il Comune valorizza la responsabilità, propria e delle soggettività autonome, quale elemento centrale nella condivisione dei beni comuni, nonché quale presupposto necessario affinché i patti di condivisione siano effettivamente capaci di produrre risultati coerenti con la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni;
 - d) **Inclusività ed apertura:** la condivisione dei beni comuni deve essere organizzata in modo da consentire che in qualsiasi momento altre soggettività autonome interessate possano aggregarsi alle comunità di riferimento, che in questo senso debbono essere aperte e democratiche;
 - e) **Sostenibilità:** il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la condivisione dei beni comuni con le comunità di riferimenti non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e finanziari;
 - f) **Proporzionalità:** il comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
 - g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura di ciascun bene comune urbano e dell'interesse generale a cui esso è funzionale;

- h) **Informalità:** il comune richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi ne assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'azione amministrativa;
- i) **Autonomia Civica:** il comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
- j) **Ragionevolezza:** le scelte del Comune devono essere improntate al principio di ragionevolezza e volte all'eliminazione delle disuguaglianze sostanziali. Allo stesso modo, tali scelte devono essere guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini;

Art. 5 – Cittadinanza Attiva

1. L'intervento di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali cui questi esplicano la propria personalità stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono il Patto di Collaborazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei Patti di Collaborazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 6 – Patto di Collaborazione

1. Il patto di collaborazione lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni alla cui cura e /o rigenerazione è indirizzato, alla complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, definisce in particolar modo:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto e l'accesso a questi;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e di rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme od inesatta realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le forme di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione comunale;
- i) la previsione della partecipazione del comune affianco a cittadini attivi nella progettazione e realizzazione della collaborazione, la vigilanza sull'andamento della stessa, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
- j) le cause di esclusione di singoli cittadini attivi per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 7 – Interventi sugli spazi e sugli edifici

1. La collaborazione tra comune e cittadinanza attiva può esplicarsi attraverso differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare. La cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura e gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici, periodicamente individuati dal comune o proposti dai cittadini attivi, a seguito della stipula di un patto di collaborazione.
3. L'intervento può essere finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
4. Possono altresì essere realizzati interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.
5. Ferme restando le forme di disposizione del titolo proprietario pubblico o privato previste dalla legge, i beni comuni possono prendere forma definitiva di fondazioni di scopo, o di nuovi usi civici nell'interesse delle future generazioni.

Art. 8 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni fra le diverse risorse presenti nella società, al fine di creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.
2. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio pubblico locale nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando, anche in forma aggregata (ad. Es: Città metropolitana di Bologna, Nuovo Circondario Imolese) la nascita di associazioni, di cooperative, di fondazioni di scopo, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 9 – Promozione della creatività urbana

1. Il comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità, la Giunta Comunale può riservare una quota degli spazi pubblici e degli immobili allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e di nuove forme di lavoro ed in particolare di quelle giovanili.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 10 – Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia

con l'insieme degli interessi pubblici o privati coinvolti, le proposte di collaborazione ricevute e le relative risposte devono essere comunicate al Consiglio Comunale a cura del Consigliere delegato.

4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 11 – Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del comune;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla precedente lett. a) l'iter procedurale è definito dal bando con cui il comune invita la cittadinanza attiva a manifestare il proprio interesse per la cura o rigenerazione in relazione ad un determinato obiettivo, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla precedente lett. b), la cittadinanza attiva sottopone la propria proposta o progetto di cura o rigenerazione al Comune, il quale, individuata la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria (ad es. dirigenti/ responsabili e/o unità operative, consulte territoriali e/o tematiche,...)
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure altri contributi od apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. La proposta viene preventivamente portata a conoscenza della consulta competente per territorio e per materia, la quale potrà far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa.
6. La struttura organizzativa predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile degli uffici competenti per materia.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche e di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolte nell'istruttoria. L'esito della valutazione sarà assunto con delibera di Giunta, recante le motivazioni, regolarmente pubblicata.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del rapporto di collaborazione.
10. I patti di collaborazione sottoscritti, sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
11. Nel caso in cui i cittadini si rivolgessero a imprese commerciali terze si configurerebbero rapporti di sponsorizzazione tra il Comune e l'impresa, soggetti pertanto alla normativa fiscale vigente e a quanto stabilito in materia di contrattualistica pubblica.

TITOLO III – INTERVENTI DI CURA DI SPAZI PUBBLICI

Art. 12 – Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefiniti dal successivo art. 24 comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 13 – Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire al comune corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi con tempi e costi relativi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso è cura del Comune individuare gli operatori economici da consultare sulla base di procedure ad evidenza pubblica, trasparenti ed aperte.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla

tipologia di intervento, al fine di ottenere ogni necessario nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, per garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

TITOLO IV – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI

Art. 14 – Individuazione degli edifici pubblici

1. La Giunta, sulla base degli orientamenti e delle considerazioni avanzate dalle Consulte competenti per materia o per luogo, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

TITOLO V – FORMAZIONE

Art. 15 – Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

Art. 16 – Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

TITOLO VI – FORME DI SOSTEGNO

Art. 17 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 18 – Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 19 – Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani del proprio territorio.
2. Nel definire le forme di sostegno, il Comune riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 (?) del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a

titolo gratuito.

4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

5. Previa autorizzazione preliminare della Giunta Comunale, possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

6. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 20 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 21 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art.22 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono considerate di particolare interesse pubblico

- agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
 3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

TITOLO VI – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 23 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
 1. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e altri strumenti (newsletter, Punto E)
 - un logo “Medicina bene comune” utilizzabile da chi stipula patti di collaborazione

Art. 24– Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. Il comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente

attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 25 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini attivi ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
4. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
6. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati e accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

TITOLO VII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 26 – Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. Tutti i soggetti coinvolti nella cura, rigenerazione e governo dei beni comuni, sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 27 – Disposizioni in materia di riparto di responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse e rispettive responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo di qualsiasi entità, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 28 – Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri designati, di cui uno dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo e presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Clausole interpretative

1. Al fine di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i

cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nell'interesse generale della collettività.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni, funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi, deve essere informata ad uno spirito di condivisione paritetico fra il Comune e le soggettività coinvolte.

Art. 30 – Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi

Art. 30 – Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.